



# **CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA  
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI**

**REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI IMOLA**

**| 2021 |**

**Deliberazione n. 40/2021/CSE**

***Adunanza del 22 marzo 2021***



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020)

composto dai magistrati\*:

dott. Massimo Romano	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario

\*riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanza del 22 marzo 2021**  
**Rendiconti delle spese elettorali delle formazioni politiche**  
**Comune di Imola (BO)**

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'art. 33, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13), che modifica rispettivamente l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/2014 che enuncia gli orientamenti in merito all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal decreto-legge n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n. 64 del 3 settembre 2020 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali relative alle consultazioni elettorali dell'anno 2020;

**DELIBERA**

di approvare il referto sui conti consuntivi, relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 20 - 21 settembre 2020 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Imola;

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione, corredata del referto finale, sia trasmessa in via telematica al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Imola, con invito a volerne curare la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente e la trasmissione ai delegati di lista.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2021.

(Cons. Massimo Romano)  
(firmato digitalmente)

(Cons. Tiziano Tessaro)  
(firmato digitalmente)

(Ref. Ilaria Pais Greco)  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di  
apposizione della firma del funzionario preposto

Il funzionario preposto  
(Dott. Roberto Iovinelli)  
(firmato digitalmente)

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

## COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI IMOLA

(art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della l. 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116)

**COMPONENTI DEL COLLEGIO:**

Consigliere Massimo Romano

Consigliere Tiziano Tessaro

Referendario Ilaria Pais Greco

**HA COLLABORATO:**

dott.ssa Maria Truppo

# INDICE

Premessa.....	5
1 Prima Parte.....	7
1.1 Il quadro normativo di riferimento .....	7
1.2 L'attività del Collegio di controllo.....	12
2 Seconda Parte.....	14
2.1 Lista Fratelli d'Italia.....	14
2.2 Lista Lega Salvini premier.....	15
2.3 Lista Forza Italia .....	16
2.4 Lista Imola Riformista.....	17
2.5 Lista Imola futuro.....	18
2.6 Lista Partito democratico.....	19
2.7 Lista Imola corre.....	20
2.8 Lista Imola coraggiosa .....	21
2.9 Lista Civica Cappello.....	22
2.10 Lista Imola riparte.....	23
2.11 Lista Movimento cinque stelle.....	24
2.12 Lista civica Valori comuni.....	25

## Premessa

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1,2,3,4,5) e sanzioni (comma 7), dall'altro (comma 6) rinvia, aggiungendo alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche ed i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale sia per quanto riguarda le modalità di rendicontazione che per i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte fra i consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.

Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati gli obblighi di controllo sui singoli candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo alquanto insoddisfacente, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto a spese (della lista e dei singoli candidati) spesso non agevolmente distinguibili o conoscibili, sia per il cattivo coordinamento delle disposizioni sull'obbligo di rendicontazione, che in via generale riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che prevede il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In particolare va segnalata la non riscontrabilità effettiva della frequente dichiarazione, da parte dei rappresentanti delle formazioni politiche, in merito all'insussistenza di spese per la campagna elettorale e al sostenimento delle stesse da parte dei singoli candidati.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 64 del 3 settembre 2020.

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 20 – 21 settembre 2020 nel Comune di Imola, comune dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui si sono svolte le elezioni.

Nella prima parte viene delineato il quadro normativo di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella seconda parte, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.



# I Prima Parte

## 1.1 Il quadro normativo di riferimento

### *Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo*

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

La vigente normativa pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione<sup>1</sup> regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti, e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto dichiarasse di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

---

<sup>1</sup>L'art. 14-*bis* del d.l. n. 149 del 2013 ha disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito compete al Collegio.

### *Il contenuto del conto consuntivo*

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute unicamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti solo da essi, si ritiene che, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento generalmente condiviso dai Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne<sup>2</sup>. Sul punto la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che “il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”.

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama, inoltre, l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3/2019 che prevede, per contributi superiori a euro 3.000,00, l'obbligo di inoltro al Presidente della Camera dei Deputati<sup>3</sup> di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese.

<sup>3</sup> Si ricorda per effetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96 del 2012 e dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, il riferimento ai presidenti delle rispettive Camere si intende sostituito con il presidente del consiglio comunale.

<sup>4</sup> Con riguardo alle erogazioni ricevute si ricorda che l'art. 1, comma 11, della legge n. 3 del 2019, come modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 34 del 2019, stabilisce che “Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascuna lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quanto alle tipologie di spese elettorali, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 considera quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione/noleggio) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per l'intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa.

---

superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.”

Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: *“Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.”*

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa, il Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall’articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30 per cento prevista per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Tuttavia, tenuto conto del diverso significato che le suddette spese considerate dal comma 2 assumono nelle elezioni comunali rispetto alle politiche, qualora tali spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e analiticamente documentate il Collegio ritiene che debba essere inserito l’intero importo risultante dalla documentazione trasmessa.

#### *Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale*

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l’individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l’art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all’art. 12, comma 1-bis, della legge n. 515/1993<sup>5</sup>.

Al riguardo il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente l’inizio del periodo di silenzio elettorale prescritto dall’art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e fatto salvo l’ulteriore periodo di campagna elettorale relativo all’eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla

---

<sup>5</sup> Che prevede che “Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”.

consultazione elettorale in esame.

### *Il regime sanzionatorio*

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).

La legge originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi.

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che “i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).”

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

## **1.2 L'attività del Collegio di controllo**

L'attività del Collegio della Corte dei conti disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte dei conti tempestivamente e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 20 – 21 settembre 2020, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Imola, comune dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

E' stato, inoltre, verificato il rispetto delle norme seguenti: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società; art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro tremila; art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato e integrato dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Al fine di agevolare l'attività di rendicontazione e di controllo, nel settembre 2020 la Sezione regionale ha inviato ai rappresentanti delle liste, per il tramite dei comuni interessati, specifiche indicazioni operative unitamente a uno schema di rendiconto.

Dagli elementi acquisiti in sede istruttoria risulta che dodici liste hanno partecipato alla campagna elettorale, il numero degli aventi diritto al voto, desunto dal sito ufficiale dell'Ente, era pari a 55.309 elettori e di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 55.309,00 per formazione politica. Il Consiglio comunale si è insediato in data 12 ottobre 2020 e, pertanto, il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, è scaduto il 26 novembre 2020.

Le liste che non hanno presentato nei termini il rendiconto sono: Forza Italia – Popolo della famiglia e Lista civica Imola valori comuni.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 25 novembre 2020. Pertanto a partire da tale data, decorre il periodo di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Ravenna che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 20 luglio 2020 e dispone la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per le giornate del 20 e 21 settembre 2020 e l'eventuale turno di ballottaggio per la giornata del 4 e 5 ottobre 2020. Considerato che nel Comune di Imola l'elezione è terminata a seguito del primo turno, il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra il 20 luglio e il 18 settembre 2020.

Nella seconda parte della relazione sono riportati i risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi.

## **2 Seconda Parte**

### **2.1 Lista Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale**

La lista **Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale** ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

Il Sig. Luca Curatolo, in qualità di segretario amministrativo dell'autonomia economico – finanziaria del partito Fratelli d'Italia e Alleanza nazionale dell'Emilia Romagna, ha presentato in data 2 ottobre 2020 un rendiconto negativo di spese da cui si evince che la lista non ha sostenuto spese né ricevuto contributi per la campagna elettorale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto negativo presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



## **2.2 Lista Lega Salvini premier**

La lista Lega Salvini Premier ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Martino Lorenzo, in qualità di legale rappresentante, ha presentato in data 25 novembre 2020, il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 1.664,40, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 302,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 1.362,40.

Le spese totali ammontano ad euro 1.664,40 e sono state finanziate con mezzi propri.

Si rilevano una fattura ammontante ad euro 302,00 e due bonifici (10 settembre e 12 settembre) ammontanti ad euro 602,00 ed euro 302,00. Il primo alla somma di 302,00 aggiunge la somma di 300 euro per garanzia fideiussoria. In seguito a chiarimenti richiesti si è spiegato che la “Lega Romagna Salvini premier” ha prenotato la sala e provveduto al pagamento dell'affitto e della garanzia fideiussoria”, la “Lega Romagna Nord” ha rimborsato alla prima il solo costo dell'affitto ed ha rendicontato solo il costo dell'affitto.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## **2.3 Lista Forza Italia Berlusconi per Marchetti, Popolo della famiglia**

La lista Forza Italia Berlusconi per Marchetti, Popolo della famiglia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

Il Sen. Alfredo Messina, in qualità di amministratore nazionale, ha presentato in data 17 dicembre 2020, il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 756,00, relative all'art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993. Oltre a tale somma è stato indicato tra le spese anche l'ammontare forfetario di euro 226,80 previsto dall'art. 11, comma 2, della l. n. 515.

Le spese sono state finanziate con "libere contribuzioni incassate in denaro".

Si ricorda, relativamente ai contributi liberali, l'applicabilità della normativa prevista dall'articolo, comma 11, della legge n. 3 del 2019, come modificato dall'articolo 43, comma 3, lett. a), decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto negativo presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## **2.4 Lista Imola riformista**

La lista Imola riformista ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

Il Sig. Mancino Gennaro, in qualità di rappresentante legale della lista, ha presentato in data 20 novembre 2020 il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 2.766,36, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 2.127,97;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993, euro 638,39.

Le spese sono state finanziate per il loro totale con mezzi propri.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## 2.5 Lista Imola futuro

La lista Imola futuro ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

La Sig.ra Brogginì Giulia, in qualità di delegato della lista, ha presentato in data 23 novembre 2020 il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 8.572,48, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 1.499,68;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 2.117,98;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 1.551,92;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 366,80;
- art. 11, comma 1, lett. e), della l. n. 515/1993, euro 3.000,00;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993, euro 37,00.

Le spese sono state finanziate con mezzi propri per euro 5.005,00 (contributi dei candidati) e per euro 3.570,00 con contributi da persone fisiche superiori ai 3.000,00 euro. Con la delegata di lista è stato chiarito che i contributi superiori a 3.000 euro, versati dalla stessa candidata sindaco, dovrebbero essere considerati risorse proprie in quanto la candidata sindaco è anche presidente dell'associazione che ha presentato la lista e il cui simbolo figura all'interno del simbolo della lista. Si ricorda, relativamente ai contributi liberali, l'applicabilità della normativa prevista dall'articolo, comma 11, della legge n. 3 del 2019, come modificato dall'articolo 43, comma 3, lett. a), decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3/2019 che prevede, per contributi superiori a euro 3.000,00 la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto ricevente ovvero l'autocertificazione dei candidati [o rappresentante di lista] da inviare alla Presidenza della Camera dei Deputati.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## **2.6 Lista Partito democratico**

La lista Partito democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

La sig.ra Barbara Villa, in qualità di delegata della lista, ha presentato in data 5 novembre 2020, il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 17.838,75, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 13.246,62;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 2.558,40;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 1.208,83;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 314,90;
- art. 11, comma 1, lett. e), della l. n. 515/1993, euro 510,00.

Le spese sono state finanziate con mezzi propri per euro 16.504,75 e per euro 1.334,00 con contributi da persone fisiche inferiori a 3.000,00 euro, raccolti tramite pranzo per autofinanziamento e offerte libere. Alla data di presentazione del rendiconto risulta non saldata la fattura n. 34790 del 18 settembre 2020, intestata ad Augusto Berni spa di euro 652,39, poi pagata in data 30 novembre 2020 con bonifico bancario.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## 2.7 Lista Imola corre

La lista Imola corre ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

La sig.ra Silvia Sangiorgi, in qualità di delegata della lista, ha presentato, in data 5 novembre 2020, il rendiconto delle spese elettorali.

Il rendiconto delle spese è pari ad euro 3.943,08, così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 1.622,40;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 1.945,80;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 90,00;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 284,88.

Tra le spese di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 515 del 1993 sono incluse fatture per prestazioni resa da Facebook per l'importo di euro 1.103,4.

Le spese sono state finanziate con mezzi propri per euro 900,08 e per euro 3.043,00 con contributi da persone fisiche inferiori a 3.000,00 euro, raccolti tramite pranzo per autofinanziamento e offerte libere.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## **2.8 Lista Imola coraggiosa ecologista progressista**

La lista Imola coraggiosa ecologista progressista ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Nino Villa, legale rappresentante della lista, ha presentato in data 21 ottobre 2020 il rendiconto delle spese elettorali che ammonta ad euro 2.415,07, di cui

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 2.016,70;

- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 398,37.

Tra le spese di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 515 del 1993 sono incluse fatture per prestazioni resa da Facebook per l'importo di euro 14,70.

Le spese sono state finanziate con contributi da persone fisiche, raccolte tramite cene di autofinanziamento e raccolte di offerte ad eventi.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## **2.9 Lista Civica Cappello sindaca**

La lista Civica Cappello sindaca ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

La sig.ra Isabella Maria Bacchini, legale rappresentante della lista, ha presentato in data 10 novembre 2020 il rendiconto negativo delle spese elettorali, da cui si riscontra che non sono state effettuate spese.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto negativo presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



## **2.10 Lista Imola riparte**

La lista Imola riparte ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Matteo Martignani, delegato della lista, ha presentato in data 5 novembre 2020 il rendiconto delle spese elettorali che ammonta ad euro 1.504,31, di cui

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 903,76;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 253,40;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993, euro 347,15.

Le spese sono state finanziate con mezzi propri per euro 1.274,97 e contributi da persone fisiche per euro 750,00 (tre bonifici, rispettivamente di euro 500,00, di euro 150,00 e di euro 100). Si ricorda, relativamente ai contributi liberali, l'applicabilità della normativa prevista dall'articolo, comma 11, della legge n. 3 del 2019, come modificato dall'articolo 43, comma 3, lett. a), decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## **2.11 Lista Movimento cinque stelle**

La lista Movimento cinque stelle ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Patrick Cavina, delegato della lista, ha presentato in data 2 novembre 2020 il rendiconto negativo delle spese elettorali, da cui si riscontra che non sono state effettuate spese.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto negativo presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

## **2.11 Lista Imola valori comuni**

La lista Imola valori comuni ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020.

La sig.ra Stefania Chiappe, delegata della lista, ha presentato in data 30 novembre 2020 la dichiarazione negativa di spese elettorali, da cui si riscontra che non sono state effettuate spese.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto negativo presentato alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.